

Numero
4201

fr

0

Bellinzona
30 agosto 2021

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Spettabile
Cancelleria federale
Palazzo federale ovest
3003 Berna

Invio per posta elettronica
BR-Geschaefte_Covid@bag.admin.ch

Consultazione sulla revisione dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare: estensione dell'impiego del certificato COVID-19

Gentili signore, egregi signori,

con la presente prendiamo posizione sulla consultazione menzionata, promossa dal 25 al 30 agosto 2021.

Il termine di risposta è una volta di più assai breve. È vero che, come evidenziano i dati indicati nel documento di accompagnamento, le ospedalizzazioni - indicatore in questa fase determinante - nelle ultime settimane registrano un aumento importante. Tuttavia anche questa consultazione poteva essere pianificata con scadenze più ampie, tanto più, a differenza di quanto indicato per il seguito dei lavori nella prima versione del documento accompagnatorio, è promossa a scopo preventivo. In quest'ottica deploriamo che i Cantoni siano consultati solo su una condivisione di principio di determinate misure senza che siano definiti parametri in base ai quali queste misure entrerebbero in vigore, su cui pure dovrebbero potersi esprimere.

Apprezziamo invece che, salvo errore per la prima volta dopo innumerevoli consultazioni su revisioni delle disposizioni COVID, la documentazione è disponibile anche in italiano. Ci attendiamo che questa modalità divenga in futuro di prassi, al di là delle particolarità del contesto pandemico.

In generale, riteniamo necessario valutare con grande rigore le condizioni epidemiologiche e i relativi parametri di riferimento (tasso di occupazione dei reparti ospedalieri ordinari e di cure intense, numero dei decessi da COVID-19, ...) prima di rendere effettivi i provvedimenti proposti, dal momento che il certificato non sarebbe più impiegato come finora per attività a cui è in fondo possibile rinunciare senza eccessivi

sacrifici, ma anche in situazioni diffuse e quasi essenziali della vita quotidiana. Considerata anche la breve durata di validità dei test, questa estensione limita di fatto la libertà di scelta individuale riguardo alla vaccinazione ed una sua introduzione troppo precoce, a titolo preventivo, arrischierebbe di rinfocolare il dibattito sull'intenzione di usare il certificato come elemento di un obbligo vaccinale indiretto. D'altro canto, non va dimenticato che, dall'inizio del rilevamento a fine gennaio 2021, sul piano nazionale il 98% delle persone ricoverate in ospedale per COVID-19 non erano vaccinate.

L'eventuale applicazione di queste misure deve inoltre essere abbinata all'impegno del Consiglio federale a voler evitare la chiusura (*lockdown*) di attività. Infatti, a fronte di un aumento incontrollato delle ospedalizzazioni, non rimangono molte alternative: o si chiudono le attività, o si prendono queste misure con elementi insoddisfacenti, o si passa all'obbligo vaccinale per tutti.

Auspichiamo che nelle prossime settimane Confederazione e Cantoni intensifichino gli sforzi di persuasione della popolazione a favore della vaccinazione, affinché il tasso di persone vaccinate cresca nel nostro Paese passando dal consenso della cittadinanza

Dopo queste premesse, riprendiamo di seguito le domande poste attraverso il questionario online.

Il Cantone è d'accordo, in linea di principio, con le misure proposte?

Sì nella misura in cui, in applicazione del principio di proporzionalità, la limitazione dell'accesso a determinati luoghi chiusi alle persone titolari del certificato rappresenta una misura intermedia atta ad evitare o almeno rinviare l'adozione di provvedimenti più radicali di limitazione delle attività economiche, culturali, sportive e sociali già conosciuti nelle precedenti fasi della pandemia. È in effetti inoppugnabile che i presupposti sanitari a cui soggiace il rilascio del certificato riducono considerevolmente la probabilità di contrarre il virus, di diffonderlo e di sviluppare forme gravi della malattia. Basti ricordare che dall'inizio del rilevamento, a fine gennaio 2021, sul piano nazionale meno del 2% delle ospedalizzazioni hanno interessato persone vaccinate. Del resto misure analoghe sono già ampiamente in vigore nei Paesi vicini.

Riteniamo tuttavia necessario valutare con grande rigore le condizioni epidemiologiche e i relativi parametri di riferimento (tasso di occupazione dei reparti ospedalieri ordinari e di cure intense, numero dei decessi da COVID-19, ...) prima di rendere effettivi i provvedimenti proposti, dal momento che il certificato non sarebbe più impiegato come finora per attività a cui è in fondo possibile rinunciare senza eccessivi sacrifici, ma anche in situazioni diffuse e quasi essenziali della vita quotidiana. Considerata anche la breve durata di validità dei test, questa estensione limita di fatto la libertà di scelta individuale riguardo alla vaccinazione ed una sua introduzione troppo precoce, a titolo preventivo, arrischierebbe di rinfocolare il dibattito sull'intenzione di usare il certificato come elemento di un obbligo vaccinale indiretto.

L'eventuale applicazione di queste misure deve inoltre essere abbinata all'impegno del Consiglio federale a voler evitare la chiusura (*lockdown*) di attività. Infatti, a fronte di un aumento incontrollato delle ospedalizzazioni, non rimangono molte alternative: o si chiudono le attività, o si prendono queste misure (che contengono anche elementi insoddisfacenti), o si passa all'obbligo vaccinale per tutti.

Affinché l'estensione dell'impiego del certificato possa esplicare pienamente l'effetto auspicato è necessario che eventuali infrazioni possano essere controllate e sanzionate in maniera tempestiva ed efficace dal profilo dissuasivo e preventivo. È pertanto fondamentale che anche questo genere di infrazioni possa essere perseguibile con una multa disciplinare.

La limitazione dell'accesso alle persone con certificato, nell'attuale situazione in cui il tasso di vaccinazione della popolazione è attorno al 60%, avrebbe innegabilmente delle ripercussioni in termini di clientela delle categorie colpite, ristoratori, operatori culturali o gestori di attività sportive. Chiediamo pertanto di considerare adeguatamente queste limitazioni nell'ambito dei parametri che danno accesso alle varie forme di aiuti economici messi in campo per limitare le conseguenze della pandemia.

Il Cantone è d'accordo di estendere l'obbligo del certificato nei luoghi chiusi delle strutture della ristorazione, dei bar e dei club?

Sì, con le osservazioni generali formulate nella prima risposta.

Il testo proposto dell'ordinanza afferma che "i gestori devono limitare l'accesso". A scanso di equivoci chiediamo che la possibilità di controllare il certificato anche all'interno, al tavolo, al primo contatto con il personale di servizio, come giustamente indicato nel rapporto, sia esplicitata nella norma.

Il Cantone è d'accordo a estendere l'obbligo del certificato alle manifestazioni nei luoghi chiusi?

Sì, con le osservazioni generali formulate nella prima risposta.

Auspichiamo maggior chiarezza nella codifica legislativa delle regole, esposte nel rapporto esplicativo, applicabili alle manifestazioni religiose, ai funerali, agli eventi nel quadro dell'attività delle autorità e per la formazione dell'opinione politica. Anche in ragione del noto concetto a semaforo concepito per definire i possibili campi d'applicazione del certificato, non risulta in maniera evidente dall'art. 14a cpv. 2 che le manifestazioni di questa natura potrebbero svolgersi senza certificato alle stesse condizioni di tutte le altre, in particolare con un massimo di 30 partecipanti, fatta salva la condizione di essere membri di un gruppo fisso conosciuto dall'organizzatore, mentre oltre i 30 partecipanti potrebbero comunque aver luogo, ma con l'obbligo del certificato. Inoltre per le manifestazioni di carattere politico e istituzionale questa spiegazione fornita nel rapporto esplicativo appare incongruente con l'art. 19 cpv. 3, secondo cui a tali eventi non sono applicabili i limiti di partecipazione senza certificato rispettivamente l'obbligo per quelle più frequentate.

Il Cantone è d'accordo di estendere l'obbligo del certificato alle strutture culturali, ricreative e per il tempo libero?

Sì, con le osservazioni generali formulate nella prima risposta.

Il Cantone è d'accordo di estendere l'obbligo del certificato alle strutture sportive?

Sì, con le osservazioni generali formulate nella prima risposta.

Il Cantone è d'accordo di estendere l'obbligo del certificato alle fiere specialistiche e alle fiere aperte al pubblico?

Sì, con le osservazioni generali formulate nella prima risposta.

L'obbligo del certificato per le fiere che si svolgono almeno parzialmente in locali chiusi appare congruente con l'utilizzo prospettato negli altri settori. Le manifestazioni all'aperto a partire da 500 o 1000 partecipanti soggiacciono all'obbligo del certificato, mentre per le fiere non vi è alcun limite in tal senso. Nella pratica è spesso difficile categorizzare un evento come manifestazione piuttosto che come fiera. Riteniamo che nei due ambiti debbano valere le medesime regole.

Il Cantone è d'accordo di estendere l'obbligo del certificato alle attività sportive e culturali nei luoghi chiusi?

Sì, con le osservazioni generali formulate nella prima risposta.

Questa regola è conseguente alla limitazione dell'accesso alle strutture culturali e sportive ai titolari del certificato. L'eccezione per le attività fino a 30 persone conosciute dall'organizzatore è analoga a quella per le manifestazioni; dovrebbero quindi per parallelismo valere semmai le stesse regole previste all'art. 14a cpv. 1 (in aggiunta: due terzi della capienza, mascherina, divieto di consumazione). L'eccezione appare inoltre nella pratica piuttosto teorica, nella misura in cui vale per allenamenti o prove, ma le associazioni e i gruppi sportivi e culturali in genere svolgono anche competizioni o esibizioni per le quali varrebbe l'obbligo del certificato.

Il Cantone è d'accordo con la registrazione dei dati di contatto nelle discoteche e nelle sale da ballo?

Sì. L'obbligo di registrazione dei dati è motivato nel rapporto esplicativo con l'argomento secondo cui nella pratica, malgrado l'obbligo del certificato, il rischio di un focolaio in queste strutture non può essere sottovalutato. Viene dunque confermato, a giusto titolo, che il certificato non rappresenta una garanzia assoluta e può non essere sufficiente. Al di là della raccolta dei dati, utile semmai a posteriori per limitare la catena di contagio, per agire a titolo preventivo ci si deve chiedere se in determinate situazioni non sia indicato abbinare il certificato all'obbligo della mascherina, anziché, come nella revisione proposta, codificare espressamente l'esenzione generalizzata (art. 6 cpv. 2 lett. g). È inoltre lecito interrogarsi sull'affidabilità dei metodi diagnostici che danno diritto al certificato, segnatamente sui test antigenici rapidi, come rilevato anche dalla recente ricerca effettuata dall'Inselspital con l'Università di Berna.

Il Cantone ritiene necessario dare al datore di lavoro la possibilità di farsi esibire i certificati, permettendogli in tal modo di adeguare le sue misure di protezione?

Sì. L'impossibilità di imporre ai collaboratori di informare sul proprio stato vaccinale ha creato difficoltà di ordine contrattuale e giuridico nell'attuazione di specifiche misure di protezione. La base legale ora proposta potrebbe servire anche per introdurre altre distinzioni in funzione del diverso rischio per la salute pubblica tra le persone con o senza certificato, come ad esempio l'uso della mascherina. Rimane determinante evitare che l'informazione sul certificato si traduca in misure che di fatto potrebbero portare alla rottura del contratto di lavoro da parte del datore di lavoro.

Il Cantone ritiene necessario estendere l'obbligo del certificato ad altri settori? Se sì, a quali settori?

No, perlomeno non in una prima fase. L'estensione nell'uso del certificato proposta in consultazione riguarda gli ambiti già oggetto delle limitazioni più durature e più severe nelle precedenti fasi della pandemia.

RG n. 4201 del 30 agosto 2021

Con riferimento al settore della formazione, menzionato nel documento accompagnatorio, riteniamo che la competenza di disciplinare l'uso del certificato debba essere lasciata ai Cantoni. Visti gli interessi in gioco e il diritto fondamentale all'istruzione, siamo dell'avviso che sia sproporzionato prevedere l'introduzione del certificato contemporaneamente agli altri settori prospettati. Dovrà semmai rimanere, per il livello terziario, l'ultima ratio per scongiurare il ritorno all'insegnamento a distanza.

Il Cantone ritiene che sia necessario introdurre altre misure? Se sì, quali?

Come esposto in relazione all'obbligo di raccolta dei dati nelle discoteche, nell'adozione di provvedimenti graduali e proporzionati occorrerebbe ad un certo punto valutare se in determinate situazioni non sia indicato abbinare il certificato alla conferma dell'attuale obbligo della mascherina negli spazi chiusi accessibili al pubblico.

Inoltre in funzione delle evidenze scientifiche e delle esperienze potrebbe risultare necessario rivalutare il grado di sicurezza garantito dai diversi presupposti che danno diritto al certificato, segnatamente l'affidabilità dei test antigenici rapidi.

Ribadiamo infine le richieste formulate nella prima risposta, segnatamente l'introduzione di una multa disciplinare per poter sanzionare le violazioni dell'obbligo di accesso con certificato e la rivalutazione delle condizioni per la concessione degli aiuti economici promossi per mitigare le conseguenze finanziarie della pandemia, tenuto conto delle perdite economiche che l'impiego diffuso del certificato causerebbe agli operatori economici e culturali toccati.

Vogliate gradire, gentili signore, egregi signori, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente



Manuele Bertoli

Il Cancelliere



Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento federale degli interni, Segreteria generale (info@gs-edi.admin.ch)
- Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (office@gdk-cds.ch)
- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Ufficio del medico cantonale (dss-umc@ti.ch)